

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 234 DEL 16/02/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. DERMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT.SSA DANILA LAI.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 253/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Cagliari ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Danila Lai, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Dermatologia di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 22 del 16/01/2024, All. A lettera Q) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 7777 del 22/01/2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 42557 del 26/01/2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile di UOC Dermatologia, Dott. Luigi Naldi, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Danila Lai, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Danila Lai, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.  
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI**

**TRA**

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" di seguito denominata "Azienda", con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, C.F. - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima;

**E**

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari, con sede legale in Cagliari, Via Università n. 40 cap. 09127, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dal Prof. Luca Saba in qualità di Presidente della Facoltà, d'ora in poi denominata "Università";

**PREMESSE**

- Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50 CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Decreto MIUR 01 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Decreto MIUR 29 marzo 2006 Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";
- Decreto Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, n. 68 del 04 febbraio 2015 "Riordino delle Scuole di specializzazione di are sanitaria";
- Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di are sanitaria;
- Decreto Direttoriale MIUR n. 2846 del 25 settembre 2017 con cui sono state accreditate le Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Padova;
- Circolare del Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 35512 del 30 gennaio 2018;
- Circolare del Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 111059 del 22 marzo 2018;
- Disposizioni regionali in materia di personale del SSR da ultimo approvate con DGRV n. 1718 del 30 dicembre 2022 ad oggetto: "Disposizioni per l'anno 2023 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. D.G.R. n. 132/CR del 13 dicembre 2022";
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio della Scuola in **Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Cagliari** in merito alla richiesta di tirocinio extra-rete della **Dr.ssa Danila Lai**, medico in formazione specialistica iscritto al III anno del CdS;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - OGGETTO**

L'Azienda si impegna ad accogliere presso la propria Unità Operativa Complessa di Dermatologia, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università, il medico specialista in formazione **Dr.ssa Danila LAI**, Codice Fiscale LAIDNL84D41B354J

**Art. 3 – DURATA ATTIVITA' FORMATIVA**

L'attività formativa del **Dr.ssa Danila LAI** ha durata di **6 mesi**, dal **mese di Febbraio 2024** al mese di **Luglio 2024**, con eventuale proroga fino a un massimo di 18 mesi.

**Art. 4 – SERVIZI E STRUTTURE LOGISTICHE**

L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla propria Unità Operativa Complessa di Dermatologia.

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

**Art. 5 – PIANO DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO**

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell'Azienda, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

**Art. 6 – NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO E FREQUENZA**

La frequenza dello specializzando è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando stesso e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Azienda.

L'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Lo specializzando dovrà rilevare la presenza presso l'Azienda tramite il badge, timbrando in entrata e in uscita presso gli appositi rilevatori automatici, pena la mancata copertura assicurativa INAIL sugli infortuni.

**Art. 7 – ATTIVITA' DI TUTORAGGIO**

Lo svolgimento dell'attività formativa è seguito e verificato dal tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal Direttore dell'Unità Operativa Complessa di assegnazione, individuato come tutor dall'Azienda.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Medica e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione; in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la U.O.C. sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Medica e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

#### **Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Azienda presso la quale gli specializzandi svolgono l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3, D.lgs. 368/99).

In caso di infortunio professionale durante la frequenza, lo specializzando si impegna a trasmettere immediatamente all'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane un'autodichiarazione di infortunio.

#### **Art. 9 - SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Azienda ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il datore di lavoro garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda.

Ai medici specializzandi l'Azienda garantisce, per gli aspetti di competenza, l'osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., provvedendo in particolare:

- alla valutazione di rischi attinenti agli ambiti e alle attività svolte in Azienda dai medici specializzandi;
- all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati ed alla normativa vigente;
- all'informazione e alla formazione in relazione ai rischi evidenziati.

La formazione generale degli specializzandi è a carico dell'Università mentre all'Azienda spetta la formazione specifica. È fatto obbligo agli specializzandi frequentare i corsi sulla sicurezza organizzati dall'Azienda.

### **Art. 10 – IDONEITA' SANITARIA**

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati; devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Tali incombenze fanno carico alla struttura ospitante.

Agli specializzandi è fornito in dotazione un adeguato numero di camici a cura e spese della struttura ospitante.

### **Art. 11 – ACCESSO ALLA MENSA**

L'Azienda assicura al medico specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa come per gli esterni ossia a costo pieno nel rispetto delle previsioni del regolamento aziendale di accesso alla mensa e in ottemperanza alle disposizioni regionali nonché della recente normativa vigente in materia di accesso ai servizi di ristorazione.

### **Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Università è titolare del trattamento dei dati personali dei medici in formazione specialistica, quali interessati, ex artt. 24 e 25 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" GDPR n. 679/2016.

L'Azienda risulta Responsabile del trattamento dei dati personali degli specializzandi e si impegna a fornire, a richiesta del Titolare idonee garanzie di aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate, a che il trattamento dei dati conferiti soddisfi i requisiti del predetto GDPR.

L'Azienda si impegna inoltre a non diffondere o comunicare a terzi i dati dei medici in formazione specialistica, se non per adempiere ai termini delle convenzioni in essere o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Per tutti i compiti assegnati dall'Azienda ai medici in formazione specialistica, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto della medesima Azienda, i medici in formazione specialistica agiscono sotto l'autorità della medesima struttura che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

Lo specializzando viene autorizzato, dal Direttore dell'Unità Operativa presso cui svolge l'attività:

- al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, nei confronti dell'utenza dell'Azienda e nel rispetto dei fini istituzionali del S.S.N.;
- all'accesso ai dati personali, sia comuni che di categorie particolari, la conoscenza dei quali è strettamente necessaria allo svolgimento delle sue funzioni;
- al trattamento dei dati suindicati con supporti cartacei, fotografici e magnetici nonché con supporti e procedure informatiche mediante il personal computer e/o videoterminale il cui uso sia stato eventualmente consentito in sede di assegnazione di apposite credenziali di accesso. A tale scopo lo specializzando viene informato delle procedure aziendali e delle istruzioni operative cui ciascun utente dei servizi aziendali è obbligato a sottostare: tali documenti sono consegnati dal Direttore dell'Unità Operativa presso cui svolge l'attività.

### **Art. 13 - DURATA**

La presente convenzione ha durata dal mese di **Febbraio 2024** al mese di **Luglio 2024** con eventuale proroga fino a un massimo di 18 mesi.

#### **Art. 14 – DIRITTO DI RECESSO**

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce all'Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

#### **Art. 15 – REGISTRAZIONE E BOLLO**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

#### **Art. 16 - CONTROVERSIE**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Vicenza.

#### **Art. 17 - RINVII**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento dell'Azienda e delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

#### **Art. 18 - SOTTOSCRIZIONE**

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Per l'Università degli Studi di Cagliari  
Il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia  
*Prof. Luca Saba*  
(firmato digitalmente)

Per l'Azienda ULSS 8 Berica  
Il Direttore Generale  
*Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina*  
(firmato digitalmente)